

Nel danno da risarcire accessori e aumenti oltre allo stipendio fisso

Sinistri stradali

Il caso di una vittima che, a seguito delle lesioni, deve cambiare mansioni

Antonio Serpetti di Quercia

Il risarcimento del danno patrimoniale subito dalla vittima di un sinistro stradale, che, a seguito delle lesioni, viene demansionata, deve comprendere non solo la componente fissa della retribuzione perduta ma anche gli accessori e i probabili aumenti di stipendio futuri. Lo ha stabilito la Cassazione che, con l'ordinanza 1607 pubblicata il 16 gennaio 2024, ha accolto il ricorso presentato da un ex macchinista delle ferrovie che, in seguito ai postumi del sinistro, fu assegnato a mansioni impiegate, subendo un vero e proprio demansionamento, con conseguente perdita reddituale.

In primo grado, il danneggiato aveva ottenuto la liquidazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di una somma pari alla differenza retributiva. Tuttavia, in appello, i giudici avevano ridotto l'importo, disponendo la restituzione al datore di lavoro delle somme relative alle componenti accessorie della retribuzione, ritenute non dovute.

La Cassazione ha ritenuto la pronuncia contraria al principio di integralità del risarcimento, in quanto fa ricadere sul danneggiato una parte delle conseguenze pregiudizievoli causate dall'autore dell'illecito.

Per i giudici di legittimità, non

sussiste alcun dubbio che il danneggiato abbia diritto alla differenza fra la retribuzione che percepiva come macchinista e la minor somma che oggi guadagna come semplice impiegato, ma i giudici d'appello hanno escluso dal risarcimento tutte le componenti accessorie della retribuzione, ritenendole, comunque, derivanti dal lavoro straordinario, festivo e notturno.

Invece, secondo la Cassazione, sarebbe stato necessario considerare la specifica natura delle mansioni svolte dal macchinista, includendo, nel computo del danno patrimoniale futuro, tutte le componenti intimamente connaturate alla particolare prestazione lavorativa e, dunque, da essa non scorporabili.

Emerge, quindi, dall'ordinanza, il principio per cui il risarcimento del danno futuro da riduzione della capacità lavorativa specifica patito dalla vittima di un incidente stradale deve essere autenticamente integrale e, quindi, se il danneggiato, poiché impossibilitato a causa del sinistro a svolgere le mansioni alle quali era precedentemente preposto, subisce un demansionamento, ha diritto a un ristoro comprensivo, oltre che della componente fissa della retribuzione, anche degli accessori e dei probabili aumenti di stipendio che il lavoratore avrebbe conseguito negli anni a venire fino al pensionamento. La Cassazione stabilisce, inoltre, che il giudice del merito deve considerare le specifiche mansioni, escludendo dalla liquidazione solo le componenti accessorie derivanti da prestazioni meramente occasionali o straordinarie.